

# RESOCONTO STENOGRAFICO

230.

## SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MARTEDÌ 18 NOVEMBRE 1980

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SCALFARO

INDI

DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missione . . . . .</b>	19861	<b>Proposta di legge (Seguito della discussione):</b>	
<b>Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa . . . . .</b>	19862	<b>ANIASI ed altri: Riforma dell'editoria (377) . . . . .</b>	19864
<b>Disegno di legge (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</b>	19863	<b>PRESIDENTE . . . . .</b>	19864, 19865, 19866, 19868 19869, 19870, 19872, 19874, 19875, 19877 19878, 19883, 19886, 19887, 19888, 19889 19892, 19893, 19894, 19895, 19896, 19897
<b>Proposta di legge (Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa)</b>	19863	<b>BAGHINO (MSI-DN) . . . . .</b>	19882, 19894, 19895

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

PAG.	PAG.
BASSANINI (PSI) . . . 19867, 19874, 19879, 19880	MELEGA (PR) . 19865, 19866, 19868, 19870, 19874 19875, 19876, 19877, 19882, 19883 19887, 19888, 19891, 19893, 19895
BIANCO GERARDO (DC) . . . 19876, 19877, 19878	MELLINI (PR) . . . . . 19879
BRANCIFORTI ROSANNA (PCI) . . . . . 19868 19874, 19876, 19878	POCHETTI (PCI) . . . . . 19877
BRESSANI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i> 19872 19879, 19880, 19882, 19890, 19896	SERVELLO (MSI-DN) . 19878, 19879, 19881, 19891
CUMINETTI (DC) . . . . . 19880	STERPA (PLI) . . . . 19866, 19868, 19888, 19893
MACCIOTTA (PCI) . . . . . 19870, 19876, 19890	<b>Petizioni (Annunzio) . . . . . 19861</b>
MAMMÌ (PRI), <i>Presidente della II Commissione</i> 19876, 19877, 19890, 19894, 19896	<b>Documenti ministeriali (Trasmissione) . . 19861</b>
MASTELLA (DC), <i>Relatore</i> . . . . 19864, 19865 19871, 19874, 19875, 19882, 19885 19888, 19890, 19892, 19895, 19896	<b>Nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978 (Co- municazione) . . . . . 19861</b>

**La seduta comincia alle 11.**

DE CATALDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 14 novembre 1980.

(È approvato).

#### **Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Quattrone è in missione per incarico del suo ufficio.

#### **Comunicazione di una nomina ministeriale ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale, a' termini dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, ha dato comunicazione della nomina del signor Gabriele Pianese a commissario liquidatore della cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Latina.

Tale comunicazione è stata trasmessa alla XIII Commissione permanente (Lavoro).

#### **Trasmissione di documenti ministeriali.**

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 7 novembre 1980, ha trasmesso copia del verbale della seduta del 22 settembre 1980 del comitato per

l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Il ministro della marina mercantile, con lettere in data 8 novembre 1980, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1962, n. 600:

la convenzione aggiuntiva stipulata il 29 gennaio 1979 con la società di navigazione « Tirrenia », approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979;

la convenzione aggiuntiva stipulata il 23 marzo 1979 con la società di navigazione « Lloyd Triestino », approvata con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 1979.

Questi documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

#### **Annunzio di petizioni.**

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

DE CATALDO, *Segretario*, legge:

Truzzi Arnaldo, da Chiavari (Genova), chiede un provvedimento legislativo per la repressione della fabbricazione e dello spaccio della droga (112);

Russo Mario, da Sarno (Salerno), chiede un provvedimento legislativo che consenta agli ultrasessantenni di esplicitare la attività di medico di fiducia nell'ambito del servizio sanitario nazionale (113);

Colapinto Mario, da Napoli, e numerosi altri cittadini, espongono la comune neces-

sità di estendere l'ambito di applicazione dell'esodo agevolato già previsto per i dipendenti delle società di navigazione di preminente interesse nazionale (114);

Gallarino Antonino, da Milano, chiede l'estensione dell'assegno personale mensile di funzione e dell'indennità mensile per servizio previsti dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, al personale militare e di polizia collocato a riposo anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa (115);

Bianca Sebastiano, da Napoli, chiede un provvedimento legislativo per la disciplina degli ordini cavallereschi istituiti prima del 2 giugno 1946 (116);

Avallo Gioacchino, da Torino, chiede un provvedimento legislativo a tutela della libertà religiosa e per la riforma dell'insegnamento della religione nelle scuole, senza oneri per lo Stato (117);

Pahor Samo, da Trieste, chiede un provvedimento legislativo per l'istituzione di un organo collegiale autonomo per le scuole con lingua di insegnamento slovena nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (118);

Musciagna Savino, da Roma, chiede un provvedimento legislativo di interpretazione autentica dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, relativamente al computo del tempo per i militari richiamati in servizio, ai fini della liquidazione (119);

Nuzzi Pasquale, da Bari, segnala la comune necessità di un chiarimento interpretativo del secondo comma dell'articolo 62 della legge 27 luglio 1978, n. 392, relativo all'aumento dei canoni di locazione degli immobili urbani (120);

Spagnoli Fernando, da Parma, chiede un provvedimento legislativo per la revisione dei criteri di concessione delle pensioni di invalidità (121);

Reverberi Sergio, da Parma, rappresenta la comune necessità che a tutti i diplomati venga concessa la possibilità di riscattare due anni di contributi assicurativi ai fini pensionistici (122);

Meloro Alfonso e numerosi altri cittadini, da Bagnoli Irpino (Avellino), rappresentano la comune necessità di un chiarimento interpretativo della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sulla riforma tributaria, per l'attribuzione, in sostituzione dei tributi soppressi, di somme anche agli enti locali, che non abbiano riscosso tributi nel 1972 e 1973 (123).

PRESIDENTE. Le petizioni testé lette saranno trasmesse alle Commissioni competenti.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver proposto, nella seduta di ieri, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che i seguenti progetti di legge siano deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede legislativa:

#### *IV Commissione (Giustizia):*

« Modifiche al libro VI del codice civile, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari » (2046) (con il parere della I e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### *VI Commissione (Finanze e tesoro):*

« Accorpamento delle aliquote della imposta sul valore aggiunto » (2086) (con il parere della I, della V e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### *X Commissione (Trasporti):*

S. 1108 — « Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglio-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

ramenti economici al personale postelegrafonico e dei monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale postelegrafonico» (approvato dal Senato) (2095) (con il parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

S. 1110. — « Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (approvato dal Senato) (2096) (con il parere della I e della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### XII Commissione (Industria):

S. 1103. — « Modificazioni alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, ed aumento degli stanziamenti per la concessione delle provvidenze a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità » (approvato dal Senato) (2094) (con parere della I, della V e della VI Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### XIII Commissione (Lavoro):

S. 1137. — Senatore CENGARLE: « Interpretazione autentica e modificazione dello articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877 recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » (approvato dalla XI Commissione del Senato) (2097) (con parere della IV e della XII Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge d'iniziativa dei deputati CASTELLI MIGALI ANNA MARIA ed altri: « Modifica del primo comma dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, concernente nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio » (1914), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia identica a quella contenuta nella predetta proposta di legge.

#### Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato in una precedente seduta, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, che le sottoindicate Commissioni permanenti hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

#### III Commissione (Esteri):

S. 556. — « Proroga del contributo a favore del centro internazionale di studi e documentazione sulle Comunità europee per il quinquennio 1979-1983 » (approvato dalla III Commissione del Senato) (1575).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

#### VIII Commissione (Istruzione):

TESINI GIANCARLO ed altri: « Modifiche degli articoli 35 e 36 della legge 26 luglio 1973, n. 438, concernenti il contributo annuo dello Stato per il finanziamento dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia » (1769-ter) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

**Seguito della discussione della proposta di legge: Aniasi ed altri: Riforma dell'editoria (377).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Aniasi ed altri: Riforma dell'editoria.

Ricordo che nella seduta del 13 novembre 1980 è stato approvato l'articolo 17.

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo 17-bis:*

*(Imprese concessionarie di pubblicità della RAI-TV).*

È fatto assoluto divieto a qualsiasi impresa concessionaria della RAI-TV di vendere spazi pubblicitari di quotidiani e periodici.

In caso di inosservanza, l'impresa pubblicitaria, la RAI-TV e le imprese editoriali che vi sono coinvolte sono punite con una multa per ognuna di esse pari al doppio dell'ammontare complessivo dell'introito pubblicitario percepito dalla RAI-TV e dalle testate giornalistiche servite dall'impresa concessionaria, comprensivo della provvigione spettante all'impresa concessionaria di pubblicità.

17. 01.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente articolo 17-bis:*

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad un nuovo inquadramento della SIPRA all'interno delle partecipazioni statali, eliminando gli attuali rapporti proprietari e gestionali con la RAI.

La RAI, entro tre anni dalla scadenza di cui al primo comma, assume la gestione in proprio della pubblicità per i propri mezzi, o in modo diretto o attraverso società a totale capitale RAI.

17. 02.

QUERCIOLI, MACCIOTTA.

MASTELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *Relatore*. Per quanto concerne questi due articoli aggiuntivi, la Commissione conviene, all'unanimità, sull'opportunità che essi siano accantonati per essere esaminati al termine dell'esame del provvedimento quali norme transitorie.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, ritengo che gli articoli aggiuntivi Roccella 17. 01 e Quercioli 17. 02 possano essere accantonati per essere esaminati successivamente.

*(Così rimane stabilito).*

Passiamo all'articolo 18. Ne do lettura:

« Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, gli enti pubblici non territoriali, con esclusione degli enti pubblici economici, sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al 70 per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio.

La commissione nazionale per la stampa presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri proprie proposte ai fini delle direttive generali di massima da impartire alle amministrazioni statali, affinché la destinazione della pubblicità, delle informazioni e delle campagne promozionali avvenga senza discriminazioni e con criteri di equità, di obiettività e di economicità.

Le amministrazioni di cui al primo comma, che nel corso di un esercizio finanziario abbiano effettuato erogazioni pubblicitarie complessivamente superiori a 50 milioni, sono tenute a darne comunicazione alla commissione nazionale per la

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

stampa, entro 60 giorni dal termine dello stesso esercizio, depositando un riepilogo analitico ».

MASTELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *Relatore*. Anche per quanto riguarda l'articolo 18, preannuncio che il testo all'esame dell'Assemblea subirà alcune modifiche a causa di emendamenti che saranno accolti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, nell'intento di accelerare per quanto possibile — se è pensabile di usare un verbo del genere per quanto riguarda la discussione di questo provvedimento! — il nostro lavoro, penso che lei potrebbe preliminarmente indicare gli emendamenti assorbiti nella nuova formulazione del testo da parte della Commissione, in modo che i presentatori degli emendamenti stessi possano decidere se rinunciare o meno all'illustrazione ed alla votazione. Voglio, però, precisare che ciò che riguarda la espressione del parere della Commissione sui singoli emendamenti potrà trovar posto solo in una fase successiva dei nostri lavori. In altre parole, se c'è già, da parte della Commissione, l'intenzione di formulare il testo dell'articolato in un certo modo è ammissibile che il relatore intervenga nella fase iniziale della discussione dell'articolo; altrimenti, dovrò chiedere ai presentatori di svolgere, se lo ritengono, i singoli emendamenti e soltanto al termine di tale svolgimento la Commissione ed il Governo esprimeranno il proprio parere.

MASTELLA, *Relatore*. Forse è opportuno seguire quest'ultima procedura, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole relatore.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 18.*

18. 1.

BATTAGLIA, RAVAGLIA.

Poiché nessuno dei firmatari è presente, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

Per il triennio decorrente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali — ciascuno nell'ambito territoriale di propria competenza — nonché gli enti pubblici non territoriali, sono tenuti a destinare alla pubblicità su quotidiani editi da cooperative di redattori una quota non inferiore al 35 per cento delle spese per pubblicità previste in bilancio, ripartendo tale cifra fra le varie testate in quote uguali.

I responsabili di eventuali violazioni sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

È fatto divieto agli editori di erogare e alle concessionarie di percepire alcuna provvigione sulle spese di pubblicità di cui al presente articolo.

In caso di violazione sia l'editore sia la concessionaria sono puniti con una multa pari alle provvigioni illecite ed in ogni caso non inferiore a lire 10 milioni.

18. 4.

ROCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESARI ALESSANDRO, BALDELLI.

MELEGA. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Insistiamo per la votazione di questo emendamento. La preoccupazione che ci ha indotto a presentarlo è di favorire con una norma di legge i giornali quotidiani editi da cooperative. Ci pare piuttosto curioso, per la verità, che in sede di dibattito nel Comitato dei nove non sia stato compiuto uno sforzo per ricercare,

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

comunque, una soluzione legislativa per tutelare questo bene ideale: quello, appunto, di favorire i quotidiani editi da cooperative. Ci pare che questa avrebbe dovuto essere una preoccupazione non soltanto delle forze di sinistra, ma di quanti altri sono interessati alla moltiplicazione delle voci nel settore della stampa.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il primo comma.*

18. 13.

MELEGA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE.

L'onorevole Melega ha facoltà di svolgerlo.

MELEGA. È difficile, anche in questo caso, spiegare ai colleghi che non hanno potuto seguire la discussione in Commissione e nel Comitato dei nove quali siano le motivazioni per cui chiediamo la soppressione del primo comma dell'articolo 18. Tenterò, comunque, di illustrarle brevemente.

Questo provvedimento giunge in aula dopo che la discussione su di esso si è rivelata del tutto incompleta. Nel Comitato dei nove esiste l'unanime volontà di trovare soluzioni unitarie, senza spirito di *chicane* da parte di nessuno. Tuttavia, le condizioni in cui la discussione si sta svolgendo sono tali per cui ci troviamo ad esaminare testi « a mezza cottura » (mi si passi questa espressione, che nella sua scarsa parlamentarietà è tuttavia efficace). Così, il problema affrontato nel primo comma di questo articolo pensiamo sia il seguente: si impone di fatto agli enti pubblici, alle amministrazioni statali e ad altri organi dello Stato, quando usino strumenti pubblicitari, di indirizzare una consistente parte di pubblicità verso quotidiani e periodici.

Questa preoccupazione può essere lecita e può costituire un bene da tutelare, ma cozza contro l'altra preoccupazione, che è quella di far sì che la pubblicità degli enti pubblici non venga utilizzata per distorcere la situazione della stampa e

convoglierla forzatamente, senza tener conto dei criteri di economicità e di utilità di gestione di un *budget* pubblicitario, su mezzi che in verità non meriterebbero questa pubblicità.

Se la discussione avesse potuto essere più a lungo approfondita — convengo con il Presidente Scalfaro a proposito della lentezza dell'*iter* seguito da questo provvedimento —, forse sarebbe stato possibile giungere alla formulazione di un testo più soddisfacente; comunque, di fronte a questa situazione proponiamo, tra i due mali, quello che ci sembra il male minore, e cioè la soppressione del primo comma dell'articolo 18.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole: con esclusione degli enti pubblici ed economici.*

18. 2.

BOZZI, STERPA, ZANONE.

L'onorevole Bozzi, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

STERPA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, aggiungere, in fine, le parole: Tali spese devono essere iscritte in apposito capitolo di bilancio.*

18. 5.

NAPOLI, BASSANINI, QUERCIOLI, CAFIERO.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*Il disposto del terzo comma si applica anche agli enti pubblici economici.*

18. 10.

NAPOLI, BASSANINI, QUERCIOLI, CAFIERO.

BASSANINI. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Insistiamo su questi due emendamenti, che hanno una finalità essenzialmente di trasparenza, in considerazione dell'eventuale approvazione del primo comma dell'articolo 18, sul quale la mia opinione non coincide con quella del collega Melega. Ritengo che, al termine di un dibattito abbastanza approfondito nel Comitato dei nove, per le amministrazioni vere e proprie — con esclusione, quindi, degli enti pubblici economici e delle partecipazioni statali, che devono seguire, ovviamente, criteri di economicità e di mercato nella destinazione delle proprie erogazioni pubblicitarie —, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non territoriali, la logica di questo provvedimento sia nel senso di stabilire un principio o un vincolo di carattere molto generale per favorire nelle loro erogazioni pubblicitarie la pubblicità su quotidiani e periodici. Tutto questo secondo un principio che, del resto, la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 225 del 1974, aveva stabilito, sottolineando la necessità di varare una disciplina legislativa della pubblicità che limiti o freni il drenaggio pubblicitario verso altri mezzi, come quelli radiotelevisivi pubblici o privati, finendo per inaridire una delle fonti di finanziamento della libera stampa e finendo per mettere in pericolo un principio (quello della libertà di stampa) che la Costituzione fa oggetto di energica tutela (*Interruzione del deputato Mellini*).

Su questo punto torneremo a suo tempo, collega Mellini, perché nell'ambito di questa riforma, almeno da parte di alcune forze politiche tra cui la vostra, si intende affrontare anche il tema della regolamentazione della SIPRA, i problemi del « traino », e così via.

Rispondendo incidentalmente al collega Melega, credo che la vicenda di questa riforma dimostri che forse l'istituto del *repêchage*, della sopravvivenza dei procedimenti legislativi da una legislatura all'altra meriterà, in sede di riforma del nostro regolamento, qualche riconsiderazione, perché proprio questa vicenda dimostra

come « saltare » l'esame in Commissione — effettuandovi soltanto un esame sommario, come il regolamento prevede in questi casi — possa permettere in alcune situazioni non di accelerare l'iter legislativo, ma forse causerebbe qualche ritardo, costringendo poi il Comitato dei nove a svolgere quelle che dovrebbero essere le funzioni istruttorie preventive della Commissione.

Chiudendo questa parentesi, credo che non debbano essere eccessivamente esaltate le difficoltà, che sono oggettive, che dipendono dalla complessità della disciplina in esame. La questione mi pare estremamente semplice: la maggioranza della Commissione ritiene che sia opportuno stabilire un vincolo di destinazione di almeno il 70 per cento delle erogazioni pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche ai mezzi stampati, ai quotidiani ed ai periodici; altri colleghi ritengono, invece, che questo non sia opportuno.

La limitazione solo alle amministrazioni pubbliche, e non agli enti pubblici economici soggetti a regole e vincoli di economicità, fa sì che, almeno a nostro avviso, le obiezioni in senso contrario non trovino sostanziali motivazioni; mentre questo diventa un principio per regolare tali erogazioni, che ci sembra importante inserire nella riforma; soprattutto se completato con l'emendamento Napoli 18. 5, che tende a dare la massima trasparenza contabile a queste erogazioni pubblicitarie, rendendo obbligatoria l'iscrizione degli stanziamenti, e quindi delle relative spese per erogazioni pubblicitarie, in appositi capitoli di bilancio delle diverse amministrazioni che a tali erogazioni provvedono.

L'emendamento Napoli 18. 10 prevede, poi, che l'obbligo di comunicazione delle erogazioni pubblicitarie per le amministrazioni e gli enti, che destinano alla pubblicità più di 50 milioni ogni anno, sia estesa anche agli enti pubblici economici.

Per gli enti pubblici economici, quindi, se è giusto non interferire sulla loro politica pubblicitaria, per la quale valgono criteri di mercato di economicità, ci sembra però che sia necessario prevedere la trasparenza delle scelte, e quindi delle ero-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

gazioni, che hanno compiuto, mediante la estensione anche ad essi dell'obbligo di comunicazione, che consente - alla commissione nazionale per la stampa in primo luogo, all'opinione pubblica e allo stesso Parlamento in secondo luogo - di avere una visione chiara dei flussi finanziari, che a titolo di erogazioni per pubblicità o campagne promozionali vengono effettuati dai diversi centri di spesa pubblici, ivi compresi, appunto, gli enti pubblici economici.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Gli enti pubblici economici sono tenuti a destinare alla pubblicità su giornali quotidiani e periodici una quota non inferiore al cinquanta per cento delle spese per la pubblicità previste in bilancio.

18. 3.

BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE.

L'onorevole Biondi, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

STERPA. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Le amministrazioni di cui al comma precedente sono tenute a seguire, nella destinazione della pubblicità, di qualsivoglia natura essa sia, criteri rigorosi e imparziali di economicità.

18. 6.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

L'onorevole Roccella, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerlo.

MELEGA. Questo emendamento tende a far sì che, in una situazione di confusione nell'elaborazione dei testi, almeno ci si attenga al criterio della rigorosa economicità nella distribuzione della pubblicità.

Pensiamo che questo, al punto in cui siamo, possa costituire il solo criterio accettabile.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la produzione di pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro fruizione e gestione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità privilegi le testate che per loro natura raggiungono l'utenza specificatamente interessata a dette leggi e servizi, con particolare riferimento a quella femminile e giovanile.

18. 12.

BRANCIFORTI ROSANNA, BERNARDI ANTONIO, QUERCIOLO, BIANCHI BERETTA ROMANA, BOTTARI ANGELA MARIA, MACCIOTTA.

L'onorevole Rosanna Branciforti ha facoltà di svolgerlo.

BRANCIFORTI ROSANNA. Questo emendamento tende ad impegnare lo Stato a produrre pubblicità informativa sulle leggi e sulla loro fruizione e gestione, nonché sui servizi, le strutture ed il loro uso.

Per meglio incidere su questi problemi attraverso la pubblicità, si intende muoversi in uno dei momenti più trascurati della produzione statale, cioè l'applicazione, la gestione ed il pieno funzionamento delle scelte operate. Si indica per questo che detta pubblicità sia distribuita prioritariamente a quelle testate che raggiungano l'utenza interessata alle leggi ed ai servizi pubblicizzati.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Onorevoli colleghi, noi vorremmo ribadire che non è irrilevante che, proprio dalla riflessione che i movimenti femminili e femministi hanno fatto e hanno maturato sulla riforma dell'editoria, sia emersa questa proposta, fatta propria dal gruppo comunista. Non sfuggirà certo il significato che proprio dalle donne, di cui si è ampiamente abusato per ogni forma di propaganda nei modi più offensivi e oggettivizzanti, venga avanzata questa proposta di pubblicità come servizio volto ad informare e non ad incantare con argomenti anatomici e con raffinate — si fa per dire — simbologie erotizzanti. E non mi risulta — voglio rilevarlo — che, oltre a suscitare la nostra giusta rabbia, la cosa sia mai stata oggetto dei sussulti moralistici dei nostri campioni nazionali della censura: eppure di queste immagini e di questi *slogans* sono zeppi, oltre che i giornali, anche i muri di tutte le città d'Italia. A dire il vero, i progressi dei maghi della convinzione dovrebbero iniziare a preoccupare anche gli uomini che, sempre più spesso, sono scelti come mezzi, non proprio nobili, di convinzione. Insomma, credo che, se non altro, in nome della civiltà e dei valori più elementari della persona, sarebbe proprio ora di finirla con queste forme di pubblicità. Inoltre, colleghi — e con questo concludo —, non è certo inutile che nel nostro paese, per esempio sui giornali prevalentemente letti dalle donne, siano pubblicate informazioni ad esempio riferite all'ubicazione dei consultori, al servizio che questi producono, a cosa servono e quando ci si può andare, oppure, per i giovani, sapere ad esempio dove si trovano i luoghi di incontro oppure i centri antidroga. Non è inutile. Infatti, basterebbe andare tra la gente per comprendere la carenza di informazione. Certo, magari in tanti sanno che — e cito, non fatemene una colpa — « lo *slip* Imec è poco più largo del tuo sorriso », ma magari ignorano che nel tal quartiere, nella tal città è in funzione il tal servizio con tali orari, per rispondere a certi bisogni. Lo Stato, se, come auspico, sarà approvato questo emendamento, può dare il suo contributo per venire incontro ai bisogni di informazio-

ne dei cittadini e per affermare un metodo di pubblicità di cui nessuno, come persona appartenente a questa società, possa più vergognarsi.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al terzo comma, sostituire le parole da: che nel corso sino a: superiori a 50 milioni con le seguenti: nel caso in cui eroghino pubblicità.*

18. 7.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

*Al terzo comma, sostituire le parole: commissione nazionale per la stampa con le seguenti: direzione generale delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

18. 8.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI;

*Al terzo comma, sostituire le parole: dello stesso esercizio con le seguenti: di ogni esercizio finanziario.*

18. 9.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

L'onorevole Roccella, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

MELEGA. Li ritiriamo, signor Presidente, ritenendoli assorbiti dagli emendamenti della Commissione.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Melega. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Le amministrazioni di cui al primo comma non possono destinare finanziamenti o contributi, sotto qualsiasi forma, ai giornali quotidiani o periodici al di fuori di quelli deliberati a norma del presente articolo.

18. 17. MACCIOTTA, BASSANINI, MELEGA.

L'onorevole Macciotta ha facoltà di svolgerlo.

MACCIOTTA. Questo emendamento ha uno scopo evidente: non consente alle stesse pubbliche amministrazioni di aggirare le disposizioni dei precedenti commi dell'articolo 18 attraverso finanziamenti o contributi che siano in altro modo giustificati. Noi riteniamo che questa norma risponda all'esigenza di fare chiarezza sui modi di finanziamento della stampa: è, quindi, un completamento necessario alle norme che la precedono e alle norme successive sulle provvidenze.

Noi riteniamo, infatti, che la proposta di legge in discussione non debba recare provvidenze ulteriori ed aggiuntive all'editoria, ma debba regolare in modo unitario l'insieme degli interventi pubblici in direzione dell'editoria.

Mi pare, quindi, che queste poche cose valgano a giustificare una norma che di per sé non dovrebbe forse nemmeno sussistere, se non vi fosse — e noi lo sappiamo — una prassi generalizzata di erogazioni a vario titolo alle testate da parte di pubbliche amministrazioni.

Questa norma, d'altra parte, si ricollega anche a quanto noi abbiamo già approvato all'articolo 8, in materia di trasparenza delle erogazioni che i privati effettuano alle imprese editoriali. È del tutto evidente che, mentre ai privati può es-

sere consentito di compiere graziose erogazioni alle testate, con il solo vincolo della trasparenza di queste erogazioni, non sembra che analoghe graziose concessioni possano essere fatte dalle pubbliche amministrazioni, per le quali deve valere un criterio di rigorosa imparzialità nell'utilizzazione dei mezzi pubblici.

PRESIDENTE. Per i privati rimane il vincolo di chiarire la provenienza delle loro erogazioni: è solo un problema di accertamento penale!

La Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: le regioni e gli enti locali, con la seguente: e.*

18. 14.

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Per la pubblicità delle amministrazioni di cui al comma precedente nessuna commissione è dovuta alla impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica, se non allorché l'amministrazione ha deliberato di avvalersi dei servizi della concessionaria.

18. 16.

*Al secondo comma, sostituire le parole: La commissione nazionale per la stampa presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri proprie proposte ai fini delle direttive generali di massima da impartire con le seguenti: La Presidenza del Consiglio dei ministri impartisce, sentita la commissione per la stampa, le direttive generali di massima.*

18. 11.

*Al terzo comma sostituire le parole: Le amministrazioni di cui al primo comma con le seguenti: Le amministrazioni statali, le regioni e gli enti locali, gli enti pubblici.*

18. 15.

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerli e di esprimere, nel contempo, il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18.

MASTELLA, *Relatore*. Vorrei innanzitutto sottolineare che lo spirito dell'articolo 18, così come anche dell'intera riforma, è di disciplinare in maniera organica e di dare un impianto ed una sistemazione alla editoria italiana, ma anche di venire incontro alle testate, in questo caso in modo parziale, attraverso la destinazione delle campagne promozionali di pubblicità, destinando una quota (così recita il primo comma dell'articolo 18) di pubblicità non inferiore al 70 per cento. Con un criterio di equità ed un criterio di economicità: il criterio di economicità tende a salvaguardare la distinzione tra periodici e quotidiani, per non dare indicazioni eccessivamente favorevoli agli uni o agli altri.

Raccomando intanto all'approvazione della Camera gli emendamenti della Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal gruppo radicale ed illustrati dal collega Melega, voglio osservare che non è che la Commissione non abbia tenuto conto delle cooperative giornalistiche; ne ha tenuto conto negli articoli 6 e 7, dove appunto si parlava di fornire alle cooperative un sostegno massiccio. È da rilevare, però, che nel nostro paese di cooperative di giornalisti, cui destinare una quota notevole di pubblicità, non è che ne esistano molte: tranne i due giornali che in questi giorni sono apparsi sul mercato editoriale come cooperative giornalistiche, mi sembra che non ne esistano.

Per questa ragione, mi sembra che la proposta di Melega non possa essere tenuta in grande considerazione. È giusto, d'altra parte, dare indicazioni al Governo o alla Commissione che poi opererà nel senso che, laddove esistano questi casi, debbano essere tenuti nella dovuta considerazione. Quindi, con questo spirito invito il collega Melega a ritirare l'emendamento.

Dalle mie parole si capisce che la Commissione non è favorevole alla soppressione del primo comma dell'articolo 18,

cui fa riferimento il collega Melega, perché evidentemente si tratta di destinare questa quota, anche se — ed è lo spirito dell'emendamento 18. 14 della Commissione —, nell'essere tenuti a destinare la pubblicità, si è voluto eliminare le regioni e gli enti locali, ritenendo che questa normativa toccasse più propriamente le regioni, e che una decisione in questa direzione sarebbe stata esclusivamente un atto d'imperio.

La Commissione accetta gli emendamenti Napoli 18. 5, dopo l'illustrazione delle motivazioni da parte del collega Bassanini, e Napoli 18. 10.

La Commissione ha poi presentato lo emendamento 18. 16, con cui si stabilisce che, per la pubblicità delle amministrazioni pubbliche, nessuna commissione è dovuta all'impresa concessionaria di pubblicità avente contratto di esclusiva con la testata quotidiana o periodica, se non quando la amministrazione abbia deliberato di avvalersi dei servizi della concessionaria. Questo può essere un sistema volto a far sì che l'intrapresa di una campagna promozionale o pubblicitaria venga decisa direttamente con i quotidiani, anziché utilizzare la concessionaria di pubblicità. Proponiamo questa soluzione per consentire la massima trasparenza possibile e per evitare che si svolgano giochi abbastanza subdoli e non di mercato. La Commissione esprime, a maggioranza, parere contrario sullo emendamento Roccella 18. 6, mentre invita la Camera ad approvare il suo emendamento 18. 11, dove si stabilisce che è la Presidenza del Consiglio dei ministri ad impartire, sentita la commissione per la stampa (facendo con ciò riferimento al contenuto degli articoli accantonati), le « direttive generali di massima », a proposito delle quali va detto che, andando incontro a quanto ha detto la collega Branciforti, la Commissione è disposta ad accettare l'emendamento 18. 12, purché siano soppresse le parole « e sulla loro fruizione e gestione », nonché le parole finali « con particolare riferimento a quella femminile e giovanile ». Questo perché, da un lato, non ci sembra molto corretto parlare di gestione e fruizione delle leggi; e perché,

dall'altro, se lo scopo è di pubblicizzare al massimo le leggi presso coloro che ne saranno i destinatari, appare più corretto non delimitare questa platea con specifico riferimento a due categorie (quella femminile e quella giovanile).

L'emendamento 18. 15 della Commissione si illustra da sé, mentre la Commissione fa proprio l'emendamento Roccella 18. 9, che indubbiamente suggerisce una formulazione più corretta del terzo comma dell'articolo 18.

La Commissione esprime poi parere contrario, a maggioranza, sull'emendamento Macciotta 18. 17, per motivi che valgono anche, se mi è consentito dirlo ora, per l'articolo aggiuntivo Roccella 18. 01.

Il fatto è che scopo di questa riforma è di assicurare la trasparenza dei bilanci dei giornali o delle imprese che editano quotidiani o periodici. Tutti gli articoli finora approvati tendono ad assicurare questo tipo di trasparenza e fanno in modo che, qualunque somma dovesse essere versata, apparirà iscritta sul bilancio del giornale. Si tratterebbe, quindi, di una forzatura rispetto all'ispirazione di fondo del provvedimento pretendere di assicurare la trasparenza anche delle società che dovessero versare dei fondi. Mi sembra un eccesso e ritengo che questo punto sia già contenuto nella stesura dell'intero impianto della proposta di legge. Per queste considerazioni la maggioranza della Commissione non accetta (senza farne peraltro un dramma) questo emendamento, e la stessa considerazione vale per il principio che ispira l'articolo aggiuntivo 18. 01 dell'onorevole Roccella.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore (e vorrei richiamare anche l'attenzione dello onorevole Macciotta), può darsi che il mio intervento — salva la buona intenzione — finisca col confondere maggiormente, ma nell'ipotesi mi sembra che si dovrebbe trattare di un divieto ai giornali, di ricevere, più che alle amministrazioni, di dare, data la destinazione globale di questa nostra proposta di legge; comunque, il relatore ha svolto delle considerazioni di massima che mi pare possano essere un momento meditate.

Qual è il parere dell'onorevole sottosegretario su questo emendamento all'articolo 18?

**BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Sull'emendamento Battaglia 18. 1, consento con l'onorevole relatore. Lo stesso per l'emendamento Roccella 18. 4, anzi mi associo all'invito, che questi ha rivolto allo onorevole Melega, di non insistere per la votazione di questo emendamento, e ne dirò i motivi. Da parte del Governo vi è favore nei confronti delle cooperative di giornalisti, ma questo favore, che è condiviso dalla Camera può essere dimostrato in altre parti di questa proposta di legge, con disposizioni diverse da quelle che lo onorevole Roccella vuole introdurre, qui, nell'articolo 18.

La perplessità dell'onorevole Melega circa il primo comma dell'articolo 18, dovrebbero appunto valere a consigliarlo di ritirare l'emendamento Roccella 18. 4: per tali perplessità, egli non è convinto del vincolo, che si vorrebbe porre a carico delle pubbliche amministrazioni, di erogare una parte delle somme stanziare in bilancio per pubblicità sui quotidiani e sulla stampa periodica, perché tale vincolo potrebbe contrastare col criterio di economicità nella gestione del bilancio pubblicitario delle amministrazioni pubbliche. Questa osservazione (dirò i motivi per cui non la condivido) è fatta dall'onorevole Melega e dovrebbe valere innanzitutto per quanto riguarda le cooperative: questo favore per esse può non corrispondere a quei criteri di economicità che, secondo l'onorevole Melega, dovrebbe presiedere all'erogazione di somme a titolo di pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per quanto riguarda la soppressione del primo comma dell'articolo 18, chiesta dall'emendamento Melega 18. 13, indubbiamente insieme con gli altri criteri di cui si fa menzione nel secondo comma dello stesso articolo, valgono i criteri di economicità di cui l'onorevole Melega parla. È una giusta combinazione tra i criteri della non discriminazione, dell'equità e

dell'obiettività con quelli di economicità, che devono presiedere all'erogazione che le pubbliche amministrazioni fanno ai giornali quotidiani ed alla stampa periodica, per sostenere certe campagne pubblicitarie.

Sono quindi contrario all'emendamento soppressivo 18. 13 dell'onorevole Melega.

Il Governo esprime invece parere favorevole all'emendamento 18. 14 della Commissione, all'emendamento Napoli 18. 5, che prescrive l'iscrizione, in apposito capitolo di bilancio, delle somme erogate a titolo di pubblicità, e all'emendamento 18. 16 della Commissione. Esprime parere contrario all'emendamento Roccella 18. 6 per le ragioni già dette, mentre esprime parere favorevole all'emendamento 18. 11 della Commissione.

Sull'emendamento Branciforti 18. 12 il Governo condivide le osservazioni ed il parere formulato dal relatore. Invito pertanto l'onorevole Branciforti ad accettare le modifiche suggerite dall'onorevole Mastella per ragioni lessicali e di sostanza; mi sembra che il particolare riferimento ai servizi che interessano l'utenza femminile e giovanile sia limitativo rispetto all'obiettivo che l'onorevole Branciforti si propone di perseguire introducendo questa norma nella proposta di legge. Occorre utilizzare la pubblicità, da farsi sui quotidiani e sui periodici, al fine di portare a conoscenza dei cittadini il contenuto di provvedimenti legislativi e di servizi che, a seguito dell'approvazione di certe leggi da parte del Parlamento, vengono posti a disposizione della comunità. Orbene, a queste campagne pubblicitarie così come possono essere interessate particolari categorie di cittadini, può essere interessata la generalità dei cittadini, per cui, a mio avviso, non si giustifica la limitazione di cui all'ultima parte dell'emendamento 18. 12.

Sono favorevole all'emendamento 18.15 della Commissione e all'emendamento 18.9 dell'onorevole Roccella fatto proprio dalla Commissione. Ritengo che l'emendamento Napoli 18. 10 sia assorbito dall'emendamento 18. 15 presentato dalla Commissione, se così non fosse esprimo su di esso parere favorevole.

Condivido quanto espresso dal relatore a nome della maggioranza della Commissione per quanto attiene all'emendamento Macciotta 18. 17. Alle osservazioni fatte dall'onorevole Mastella vorrei aggiungere qualcosa. Innanzitutto mi sembra di intendere che con questo emendamento non si vietino quei finanziamenti o quelle contribuzioni che abbiano una loro giustificazione nel corrispettivo che all'amministrazione deriva dall'erogazione stessa. Ad esempio non si intende vietare, nonostante l'ampiezza che la disposizione pare assuma con l'inciso « sotto qualsiasi forma », l'abbonamento, da parte dell'amministrazione, a giornali o periodici. Questo ritengo sia un chiarimento che il relatore può dare. Pare al Governo comunque, dalla lettura della norma, che quando vi sia un corrispettivo all'erogazione quest'ultima non cada sotto il divieto. Si è detto a giustificazione del divieto che si vorrebbe introdurre che, una volta disciplinato — come si disciplina — l'intervento della pubblica amministrazione nel finanziamento nella pubblicità su giornali e periodici, conviene escluderne ogni e qualsiasi altro.

Così a me pare che le stesse finalità che sono messe in evidenza nell'emendamento Branciforti 18. 12, dove si tende a favorire la conoscenza delle leggi e la discussione sui problemi che interessano l'attività pubblica e dell'amministrazione, non si conseguano unicamente nelle forme e nei modi indicati nell'emendamento stesso. Conviene sì mantenere quella disciplina alla pubblicità fatta in favore della conoscenza delle leggi di cui si parla nello emendamento Branciforti, ma non conviene escludere che la pubblica amministrazione possa, in altre forme ed in altri modi, perseguire quegli stessi fini il cui perseguimento sta a cuore agli onorevoli proponenti dell'emendamento 18. 12. Pertanto sono dell'avviso che, anche sotto questo profilo, questo emendamento non dovrebbe essere accolto.

PRESIDENTE. Onorevole Melega, intende mantenere l'emendamento Roccella 18.4 di cui lei è cofirmatario?

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

MELEGA. Mateniamo questo emendamento. Se me lo consente, signor Presidente, vorrei chiedere una informazione al relatore. In un primo momento mi era parso che egli avesse accolto la proposta di portare al 60 per cento la quota delle spese previste in bilancio per la pubblicità sui giornali quotidiani e periodici. Poiché non mi è parso di sentirne traccia nell'intervento del relatore, volevo sapere se era esatta la mia sensazione.

MASTELLA, *Relatore*. Avendo escluso le regioni e gli enti locali dal novero degli enti tenuti alle devoluzioni in favore dei giornali, si è lasciata la quota originalmente prevista del 70 per cento.

MELEGA. Allora confermo che manteniamo il nostro emendamento e vorrei fare una riga di commento a quanto ha detto il Governo.

PRESIDENTE. Mi spiace, ma ora non può: può, infatti, parlare solo se ritira l'emendamento.

MELEGA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto!

PRESIDENTE. Potrà parlare quando si passerà alle votazioni.

Vorrei chiedere all'onorevole Branciforti se accetta le modifiche al suo emendamento 18. 12 proposte dal relatore.

BRANCIFORTI ROSANNA. Per quanto riguarda la prima osservazione, concordo sulla abolizione delle parole « e sulla loro funzione e gestione », per sostituirle, però, con le seguenti « sulla loro applicazione », sì da soddisfare comunque l'esigenza che le prime intendevano soddisfare. Per quanto riguarda la seconda osservazione, quando si dice « con particolare riferimento » è chiaro che non si intendono escludere altri fruitori.

PRESIDENTE. Perché sia chiaro ai colleghi e si evitino fraintendimenti: l'onorevole Rosanna Branciforti modifica il suo

emendamento, nel senso di sostituire le parole « sulla loro fruizione e gestione » con le seguenti « sulla loro applicazione ». Mantiene, invece, intatta l'ultima parte del suo emendamento.

Onorevole relatore intende aggiungere qualcosa a proposito di questa nuova formulazione?

MASTELLA, *Relatore*. Non ho nulla in contrario alla modifica proposta dall'onorevole Rosanna Branciforti, mentre sulla parte finale del suo emendamento, e, cioè, le parole « con particolare riferimento a quella femminile e giovanile », che ella non accetta di modificare, non ho che da ripetere quanto ho detto poco fa.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, a proposito dell'emendamento Napoli 18. 10, al quale si è dichiarato favorevole... Onorevoli colleghi, consentitemi di parlare al relatore dal banco della Presidenza, altrimenti dovrò scendere anch'io nell'emiciclo per vedere di avvicinarlo! Onorevoli colleghi! Onorevole relatore, sull'emendamento Napoli 18. 10 lei ha espresso parere favorevole, mentre il rappresentante del Governo ha espresso il dubbio che esso sia stato assorbito dall'emendamento 18. 15 della Commissione. Qual è il suo parere in merito onorevole relatore?

MASTELLA, *Relatore*. Sì, signor Presidente, ritengo che l'emendamento Napoli 18. 10 sia stato assorbito dall'emendamento 18. 15 della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Bassanini, insiste sull'emendamento Napoli 18. 10, di cui è cofirmatario, o lo ritira, ritenendolo assorbito dall'emendamento 18. 15 della Commissione?

BASSANINI. Lo ritiro, poiché ritengo che sia assorbito dall'emendamento della Commissione; mentre desidero dichiarare che manteniamo l'emendamento Macciotta 18. 17 e ne illustreremo le ragioni in sede di dichiarazioni di voto.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché nessuno dei firmatari dell'emendamento Battaglia 18. 1 è presente, s'intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Passiamo all'emendamento Roccella 18. 4.

MELEGA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Desidero fare una brevissima dichiarazione di voto, rivolta essenzialmente al rappresentante del Governo, che mi consentirà di ribaltare nei suoi confronti quel richiamo alla coerenza per il mantenimento di un criterio identico in tutto l'articolo. Evidentemente, noi avevamo proposto come criterio informativo dell'intero articolo l'economicità della distribuzione e della gestione della pubblicità delle amministrazioni pubbliche; una volta che la maggioranza della Commissione, con il consenso del Governo, nel primo comma introduce il criterio discriminatorio della gestione della pubblicità, è chiaro che questo criterio può e deve diventare tale anche successivamente. Noi ci rifacciamo al principio dell'economicità, ma poiché questo principio non è stato fatto proprio dalla maggioranza della Commissione e dal Governo, insistiamo per la votazione di questo emendamento e votiamo quindi in coerenza con questa nostra posizione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Roccella 18. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo. Onorevoli colleghi, vi prego!

POCHETTI. È passato, ha votato a favore anche Gerardo Bianco!

PRESIDENTE. No, onorevole Pochetti, hanno alzato la mano tre o quattro colleghi da una parte e non so se due o tre dall'altra, nella distrazione generale dell'Assemblea. Devo pertanto porre in votazione l'emendamento Roccella 18. 4, non

accettato dalla Commissione né dal Governo. Prego i colleghi di esprimere il voto in modo chiaro.

(È respinto).

CRIVELLINI. Non vorrei che questo criterio fosse adottato sempre!

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Melega 18. 13, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 14 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Napoli 18. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 16 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roccella 18. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 18. 11 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Branciforti Rosanna 18. 12.

MASTELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *Relatore*. Sull'emendamento Branciforti Rosanna 18. 12, chiedo all'Assemblea un attimo di pausa e di riflessione, in quanto ciò che era stato con-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

cordato e le motivazioni che ci spingevano ad accettare l'emendamento si muovevano nella direzione di recepire una serie di indicazioni formulate, ma non esisteva l'intenzione di accettare le parole: « particolare riferimento a quella femminile e giovanile ». Chiedo, quindi, una breve sospensione della seduta al fine di riconsiderare l'emendamento in questione.

MACCIOTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Macciotta ?

MACCIOTTA. Dopo le motivazioni fornite dall'onorevole Mastella mi vedo costretto a respingere la richiesta di sospensione della seduta, perché, in verità, nel Comitato dei nove era emerso chiaramente il nostro assenso alla soppressione delle parole « fruizione e gestione », per motivi terminologici di cui parlava il sottosegretario Bressani; ma era emersa, altrettanto chiaramente, la nostra intenzione di insistere sull'ultima parte dell'emendamento.

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Bianco ?

BIANCO GERARDO. Sulla proposta avanzata dal relatore, signor Presidente. Noi chiediamo che vi sia la disponibilità da parte di tutti i gruppi a trovare una intesa ed un accordo, a prescindere dalle motivazioni addotte. Riteniamo opportuno un quarto d'ora di sospensione della seduta per cercare di concordare un nuovo testo dell'emendamento in esame che possa trovare tutti concordi e che possa anche ottenere l'assenso del relatore e del rappresentante del Governo.

MELEGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Signor Presidente, mi sembra veramente che qui, ogniqualvolta si profila una situazione per cui prevale una

certa tendenza nella maggioranza, già in Commissione si tenti di rinviare la discussione dei problemi e poi, quando finalmente si arriva in aula per esaminare qualche articolo, addirittura si rinvia di nuovo la discussione. Quindi, sono contrario alla richiesta di sospensione della seduta.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE

LEONILDE IOTTI

MAMMÌ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMÌ. Sono favorevole ad una sospensione della seduta, magari molto breve, in quanto desidero proporre una formulazione dell'emendamento 18. 12 - che, se mi consente, anticipo - che forse potrebbe risolvere questa questione, che non mi pare di particolare rilevanza.

In effetti, la proposta di sopprimere le parole « con particolare riferimento a quella femminile e giovanile » nasceva dall'intenzione di non ridurre il senso di questa norma, che stabilisce che « la Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri » per dare, attraverso la pubblicità, l'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione. Se quel « particolare riferimento » fosse riferito all'utenza femminile, giovanile e del mondo del lavoro (vi sono leggi che credo debbano essere conosciute dagli interessati attraverso la stampa sindacale, di categoria, perché si tratta di leggi spesso molto specifiche), cadrebbe probabilmente questa obiezione, che considera riduttiva l'ultima frase della norma, e si potrebbe forse trovare una formulazione sulla quale converga una maggioranza più larga.

BRANCIFORTI ROSANNA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCIFORTI ROSANNA. Concordo con la proposta dell'onorevole Mammì.

Voglio rilevare che noi, con l'espressione « particolare riferimento », non vo-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

levamo intendere che tale riferimento fosse esclusivo di altri fruitori delle leggi in questione, scegliendo i giovani e le donne per particolari situazioni e condizioni, soprattutto per situazioni di debolezza. Penso alla situazione in cui vivono i giovani drogati. Penso all'isolamento in cui sono state costrette le donne per migliaia di anni. La formulazione proposta dall'onorevole Mammi, comunque, mi convince.

PRESIDENTE. Onorevole Mammi, la prego di ripetere la sua proposta.

MAMMI. Propongo di modificare l'ultima frase nel seguente modo: « con particolare riferimento a quella femminile, giovanile e del mondo del lavoro ».

BIANCO GERARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO GERARDO. Mi permetto di insistere sulla proposta avanzata dal relatore: nel brevissimo lasso di tempo di un quarto d'ora si potrebbe formulare più attentamente questo emendamento. In una materia così delicata mi sembra opportuno sfuggire all'improvvisazione e consentire un minimo di riflessione, anche perché non si verifica una perfetta intesa sulla formulazione proposta dal presidente della Commissione, onorevole Mammi.

Credo pertanto che un quarto d'ora rappresenti un lasso di tempo estremamente limitato, che certamente non ritarda l'approvazione di una riforma che, secondo noi, deve giungere in porto nel più breve tempo possibile. Vogliamo, tuttavia, che le relative norme siano formulate nel miglior modo possibile. Tra l'altro, questo è un modo per uscire da una contrapposizione - che mi sembra abbastanza ingiustificata - tra le posizioni del Governo, quelle del relatore e quelle dei presentatori dell'emendamento. Ritengo, dunque, molto positivo un accordo. Chiedo, pertanto, la sospensione della seduta per un quarto d'ora.

PRESIDENTE. Effettivamente, la proposta di legge in esame, per la sua complessità e per i nodi politici che occorre sciogliere, ha richiesto tanto tempo. Non credo perciò che un quarto d'ora in più o in meno abbia tanto rilievo ai fini della sua approvazione. Poiché, tuttavia, mi è stato riferito che sono state sollevate obiezioni nei confronti della sospensione della seduta, vorrei sapere se, anche dopo l'intervento dell'onorevole relatore e del presidente della Commissione Mammi, queste sussistano ancora.

MELEGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Certamente esistono delle obiezioni; rinnovo anzi il mio « no » alla richiesta di sospensione, non per il contenuto dell'emendamento 18. 12 ma per la procedura che si sta seguendo, che porta nuovamente ad un rallentamento su un tema che, bene o male, è stato discusso in Commissione, senza, peraltro, arrivare ad un accordo tra le varie parti politiche. Non vedo perché tale questione non debba essere risolta con un voto dell'Assemblea.

Mi pare comunque, signor Presidente, che sia stata avanzata una richiesta di sospensione: ritengo che, a norma di regolamento, su di essa si debba votare. Il gruppo radicale, comunque, voterà contro.

POCHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POCHETTI. Sulla base della precisa proposta testè formulata dal presidente della Commissione, Mammi, noi siamo favorevoli ad una brevissima sospensione della seduta. Quello che desideriamo, signor Presidente, è che la sospensione sia veramente di quindici minuti, giacché molte volte è successo che, in assenza della maggioranza, le nozioni del tempo siano state completamente sconvolte, sicché i quindici minuti sono diventati, addirittura, delle ore.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, perché vi allontanate dall'aula? Tra poco dovremo votare.

SERVELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Devo dire che sono stato parzialmente anticipato dal rappresentante del gruppo comunista (*Interruzione del deputato Melega*).

POCHETTI. Melega, ti chiedono una votazione a scrutinio segreto!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, la prego, lasci parlare l'onorevole Servello.

BIANCO GERARDO. Stiamo facendo di tutto per andare d'accordo, Melega! Stiamo cercando di venire incontro alle posizioni di piccoli gruppi di minoranza e non si tiene conto delle posizioni dei gruppi più numerosi!

MELEGA. Noi sosteniamo le nostre posizioni!

BIANCO GERARDO. Cerchiamo di farci carico anche delle vostre posizioni. Fatevi carico delle nostre!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, lasciate parlare l'onorevole Servello. Non conversate tra di voi. Onorevole Melega, si sieda.

SERVELLO. Non capisco, signor Presidente, questa irritazione di fronte ad una richiesta che mi sembrava estremamente amichevole, quella cioè di rendere possibile un maggior approfondimento, anche lessicale, dell'emendamento.

Dicevo che sono stato anticipato dall'onorevole Pochetti in ordine all'opportunità di procedere ad una breve sospensione della seduta. Mi permetterei, in sede di Comitato dei nove, di dare qualche modesto consiglio anche dal punto di vista della formulazione letteraria. Ma, a prescindere da questo, la formulazione consigliata dal presidente Mammì apre la strada

ad una serie di specificazioni che potrebbero portare a conseguenze di altra natura.

Ritengo, quindi, opportuno sospendere i nostri lavori per un quarto d'ora ed impegnare utilmente questo scorcio di tempo. Tanto più che un'eventuale richiesta di votazione a scrutinio segreto farebbe perdere molto più di quindici minuti.

PRESIDENTE. Pongo, pertanto, in votazione, la richiesta di sospendere per quindici minuti la seduta.

(È approvata).

Sospendo, quindi, la seduta fino alle 12,30.

**La seduta, sospesa alle 12,15, è ripresa alle 12,35.**

PRESIDENTE. La Commissione, ha presentato il seguente emendamento all'articolo 18, che, a suo avviso dovrebbe assorbire l'emendamento Branciforti Rosanna 18. 12, di cui in precedenza ho dato lettura.

*Dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:*

La Presidenza del Consiglio dei ministri indica criteri per la pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi e sulla loro applicazione, nonché sui servizi, le strutture e il loro uso, curando che la ripartizione di detta pubblicità tenga conto delle testate che per loro natura raggiungono le utenze specificamente interessate a dette leggi, quali quelle femminile, giovanile e del mondo del lavoro

18. 18.

Onorevole Rosanna Branciforti, vorrei chiederle se concorda su questo testo e conseguentemente ritira il suo emendamento 18. 12.

BRANCIFORTI ROSANNA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole rappresentante del Governo, qual è il suo parere su questo emendamento?

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo lo accetta.

SERVELLO, Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Dichiaro, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale, che pur avendo contribuito a modificare il testo di questo emendamento non ci sentiamo di esprimere su di esso il nostro voto favorevole. Non esprimeremo tuttavia neppure voto contrario, poiché ciò potrebbe essere inteso come il segno di un nostro indirizzo maschilista o senilista o addirittura reazionario, visto che nell'emendamento in questione si fa riferimento a tre aspetti qualificanti della vita sociale, quello giovanile, quello femminile e quello sindacale.

Riteniamo di doverci astenere per ragioni direi quasi di serietà giuridica. E infatti francamente un po' strano che in una legge dello Stato si indichino, in maniera specifica (come si usa dire oggi), determinati settori, quasi che gli altri debbano essere posti in secondo piano. Un simile indirizzo avrebbe potuto a mio avviso più opportunamente essere formulato in un ordine del giorno impegnativo per il Governo e per la Commissione nazionale per la stampa, come mi ero permesso di suggerire. Non si è voluta seguire questa strada, preferendosi quella che si evince dal testo dell'emendamento 18. 18 proposto dalla Commissione e che a mio avviso, dal punto di vista strettamente giuridico e legislativo, è tutt'altro che elegante.

Per questi motivi mi permetto di preannunciare l'astensione del mio gruppo dal voto di questo emendamento, ribadendo che ciò comunque non toglie che dal punto di vista sostanziale questo indirizzo ci possa anche trovare concordi.

BASSANINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Il gruppo socialista voterà a favore di questo emendamento 18. 18, come del resto era favorevole all'originario emendamento Rosanna Branciforti 18.12. Osservo solo, con riferimento a quello che diceva poco fa il collega Servello, che in assenza dell'indicazione di un criterio per la Presidenza del Consiglio, rispetto alla sua attività di fissazione dei criteri per la ripartizione di questa pubblicità finalizzata all'informazione sulle leggi, varrebbe il secondo comma dell'articolo 18 che vieta qualsiasi discriminazione tra le testate, mentre qui si vogliono appositamente favorire le testate che possono svolgere utilmente questa funzione di informazione in relazione ai settori specifici. Quindi è utile — a mio avviso anche necessario a differenza di quanto osservava il collega Servello — dare questa indicazione con una norma di legge in quanto l'ordine del giorno sarebbe insufficiente.

SERVELLO. Non mi hai convinto!

BASSANINI. Volevo convincere l'Assemblea, non te.

MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELLINI. Signor Presidente, avevo chiesto prima di fare una dichiarazione di voto per dire che ero lieto che la collega Rosanna Branciforti avesse insistito sul riferimento specifico ai giovani e alle donne perché ritengo che a tutto l'emendamento 18. 12, questo punto sia l'unico a conferire dignità e indirizzo positivo.

Tuttavia malgrado questa considerazione positiva, che, però, nell'emendamento 18. 18 della Commissione è attenuata da un riferimento al mondo del lavoro, che nella sua ampiezza finisce col togliere il valore specifico e la passione da cui è nato l'emendamento, sono contrario all'emendamento stesso perché esso è allarmante in quanto contraddice il secondo com-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

ma dell'articolo 18 e perché autorizza la Presidenza del Consiglio a fornire delle indicazioni. Quindi in sostanza la Presidenza del Consiglio fa una campagna pubblicitaria per le leggi, mentre le leggi dovrebbero essere intelleggibili e di facile comprensione, al contrario di ciò che avviene attualmente. In realtà la Presidenza del Consiglio è, in tal modo, autorizzata a fare una campagna pubblicitaria per una politica della maggioranza spiegando come la maggioranza stessa produce bellissime leggi, con bellissimi servizi. Per esempio, in presenza della « legge Cossiga » sull'ordine pubblico, avversata da una certa parte, mi domando che cosa significhi dover fare la pubblicità a detta legge, spiegando ai destinatari della legge i contenuti della stessa; inoltre mi chiedo se in presenza di un referendum abrogativo la Presidenza del Consiglio predisporrà un piano di propaganda in difesa della legge stessa.

Pertanto attraverso questa strada — mentre la norma stabilisce una regolamentazione e un obbligo di obiettività e non di discriminazione per la pubblicità che talvolta debbono fare gli enti pubblici — si finisce per istituire una sorta di « Minculpop » al fine di promuovere una propaganda per gli indirizzi legislativi, evidentemente della maggioranza, eventualmente anche contro correnti politiche minoritarie che abbiano avversato certe norme.

Compagni comunisti, faccio appello a quella che è la vostra esperienza di una lunga, anche se non ininterrotta, opposizione perché teniate presente quello che può essere, in determinate condizioni, questo intervento della Presidenza del Consiglio.

Infatti, questa è una norma che o non significa niente o può essere il veicolo per discriminazioni che credo tutti quanti, quale che sia la parte politica, hanno interesse ad evitare.

CUMINETTI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUMINETTI. Anche il gruppo della democrazia cristiana voterà a favore di questo emendamento, perché convinto che tutto quanto si muova sulla strada di far conoscere al cittadino le leggi e le disposizioni normative tenda a ridurre quel distacco, che si va creando tra il potere legislativo e la società. Si tratta, in sostanza, di un emendamento che condividiamo, per il quale voteremo a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 18. 18, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 18. 15, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Roccella 18. 9, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'emendamento Macciotta 18. 17, non accettato dalla Commissione.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Vorrei chiedere agli onorevoli presentatori dell'emendamento 18. 17 se con la dizione « sotto qualsiasi forma » si intende vietare anche la stipula di contratti di abbonamento tra la pubblica amministrazione e gli editori dei quotidiani e dei periodici.

BASSANINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI. Al quesito posto dal rappresentante del Governo, a nome anche dei

colleghi Macciotta e Melega insieme ai quali ho presentato l'emendamento 18. 17, credo che si possa rispondere che appare ovvio che nel concetto di finanziamenti o contributi, che questa disposizione intende vietare, non sono compresi i corrispettivi pagati dalle amministrazioni per lo acquisto di un bene — appunto il giornale o il periodico —, sotto forma di abbonamenti alle tariffe ordinarie o di acquisti di copie della pubblicazione alle tariffe ordinarie.

Finanziamenti e contributi nel nostro linguaggio giuridico hanno caratteristica diversa dal versamento di corrispettivi per l'acquisto di un bene. Ci sembra, quindi, che sotto questo profilo si possa escludere l'interpretazione che dubitativamente il rappresentante del Governo avanza.

Il divieto di destinazione di finanziamenti o contributi ai giornali quotidiani o periodici, al di fuori delle disposizioni di questo articolo, indubbiamente non significa che sia escluso anche l'acquisto o la stipulazione di contratti di abbonamento, perché in questi casi l'erogazione è semplicemente il corrispettivo dell'acquisto del bene.

Fatta questa precisazione interpretativa, che crediamo ovvia, insistiamo su questo emendamento, anche perché ci sembra assolutamente essenziale evitare di prenderci in giro.

Occorre evitare cioè che in questa legge, nel titolo secondo, che esamineremo e speriamo tra non molto, si disciplini il sistema delle provvidenze all'editoria e quindi il sistema delle erogazioni delle agevolazioni pubbliche all'editoria e poi però possa sopravvivere e magari venire incrementato — in relazione al maggior rigore che il sistema ufficiale delle provvidenze assume in questa legge — un canale di agevolazione e di incentivazione aggiuntivo, che si sovrappone a quello previsto, regolamentato e reso trasparente dalla legge, quale sarebbe quello dato dai finanziamenti o contributi di amministrazioni pubbliche a giornali e periodici, a quotidiani e periodici, che avvengono al di fuori della regolamentazione della legge.

Noi prevediamo delle provvidenze. Nella parte sulle provvidenze discuteremo a fondo e vedremo quale sarà il sistema più adeguato e peraltro trasparente e limpido, di sostegno all'editoria, quotidiana e periodica. In quella sede vanno risolti questi problemi. Non riteniamo che si possano ammettere altre forme di erogazioni, di trasferimenti finanziari dalle amministrazioni pubbliche alle aziende editoriali, se non sotto forma di corrispettivo per l'acquisto del bene proprio, quindi dei quotidiani o dei periodici, o sotto forma di contratti pubblicitari che questo articolo disciplina. Su questo siamo molto fermi, perché altrimenti, onorevoli colleghi, noi ci prendiamo in giro. Cioè noi scriviamo con molta fatica, spendendo molto tempo, una legge che crediamo seria e rigorosa e poi in realtà lasciamo aperta una grande galleria sotterranea attraverso la quale chi vuol trafugare qualcosa può farlo tranquillamente e copertamente. Questo non ci sembra francamente accettabile e serio.

SERVELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Macciotta 18. 17.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Non ho ben capito, dato il tono della dichiarazione di voto del collega Bassanini, se egli abbia rinunciato o meno alla votazione dell'emendamento così come era integralmente riportato...

BASSANINI. Tutt'altro, ho insistito.

SERVELLO. Insiste? Benissimo! Allora devo dichiarare che voteremo a favore di questo emendamento così come formulato nella parte iniziale: non con le modifiche successivamente apportate. Devo anche dichiarare i motivi del nostro favore a questo emendamento, che non possono certamente essere contraddetti dalle dichiarazioni del rappresentante del Governo, nel senso che è chiarissimo che se una amministrazione, un Ministero, un ente pubblico, desidera fare degli abbonamenti, questo rientra nei suoi diritti e nei suoi po-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

teri. Certo, se gli abbonamenti costituiscono una forma surrettizia di finanziamento, nel senso che si dovessero per ipotesi sottoscrivere migliaia di abbonamenti, allora questo già cadrebbe sotto la scure, non so, della Corte dei conti o di altri...

MELLINI. Del codice penale!

SERVELLO. ... elementi di controllo, enti di controllo che non potrebbero ammettere finanziamenti di questa natura. Ma penso che qualunque amministrazione, anche con la dizione originaria di questo emendamento, sia autorizzata a sottoscrivere abbonamenti normali.

Piuttosto volevo richiamare l'attenzione del presidente della Commissione e anche del rappresentante del Governo su un aspetto che mi pare sia sottostante a questo emendamento. E cioè: i finanziamenti e i contributi degli enti di Stato (Ministeri, IRI) possono essere assimilati anche agli apporti finanziari a società collegate che diventano proprietarie di giornali, di testate di giornali? Credo che questo sia un punto interrogativo da considerare, perché nella prima parte della legge noi non abbiamo escluso, purtroppo, che enti di Stato o comunque istituzioni facenti capo allo Stato possano anche editare dei giornali. Abbiamo il caso de *Il giorno*. Ed allora con questa norma noi finiremo per incidere sul diritto che purtroppo, ripeto, abbiamo riconosciuto all'inizio — credo all'articolo 1 — di essere gli enti di Stato proprietari di testate, direttamente o indirettamente, attraverso aziende consociate e dipendenti.

Se è questo lo spirito dell'emendamento che ci accingiamo a votare, cioè quello di impedire questa degradazione delle attività statali verso forme partitocratiche, lottizzatrici della stampa con i soldi del contribuente, allora io voterò a due mani questo emendamento, perché lo ritengo veramente moralizzatore e in questo senso esemplare.

MASTELLA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTELLA, *Relatore*. Signor Presidente, i chiarimenti forniti dal collega Bassanini fugano le perplessità ed i dubbi della Commissione, pertanto, la Commissione ritiene di far proprio l'emendamento Macciotta 18. 17.

BRESSANI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Concordo con il relatore.

MELEGA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento Macciotta 18.17.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Noi voteremo a favore di questo emendamento, ritenendo che esso in gran parte faccia proprie le preoccupazioni che ci avevano indotto a presentare l'emendamento Roccella 18. 01, che figura come articolo 18-*bis*. Noi avremmo certo preferito la formulazione dell'emendamento 18. 01, che ci sembra più completa e che comprende anche la sanzione; poiché tuttavia la Commissione e alcuni gruppi politici hanno accettato di rimandare ad articoli successivi la disciplina sanzionatoria, votiamo a favore di questo emendamento e preannunciamo fin d'ora che ritiriamo l'emendamento Roccella 18.01.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Macciotta 18. 17, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'articolo 18.

BAGHINO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. L'articolo 18 si caratterizza per due profili. Il primo è contenuto nel primo comma, laddove si stabilisce nella

quota non inferiore al 70 per cento l'obbligo di assegnazione, da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici, della pubblicità ai quotidiani e ai periodici. Questa norma è evidentemente in correlazione anche con il tetto di pubblicità che viene assegnato annualmente dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sulla RAI-TV, d'accordo con la federazione degli editori e con la commissione che è presso la Presidenza del Consiglio, e quindi favorisce l'afflusso, al di fuori del tetto, della pubblicità verso la carta stampata.

Il secondo profilo di rilievo è contenuto nel comma che si riferisce alle campagne promozionali, che devono avvenire senza discriminazioni. Noi interpretiamo questo comma e questa enunciazione proprio nel senso letterale, nel senso cioè che noi finalmente obblighiamo le amministrazioni statali a suddividere equamente la pubblicità tra tutte le testate, senza esclusione alcuna.

Proprio per questi due essenziali motivi noi voteremo a favore dell'articolo 18.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente articolo 18-bis:*

*(Divieto di finanziamenti o contributi)*

« Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, o a queste collegate, anche se aventi natura privatistica, a favore di imprese editrici di giornali quotidiani.

Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o

indiretta, da parte di società o enti non compresi tra quelli previsti nel comma precedente in favore di imprese editrici di giornali quotidiani, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge.

Chiunque corrisponde o riceve finanziamenti o contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge ».

18. 01.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

L'onorevole Roccella o altro firmatario ha facoltà di illustrarlo.

MELEGA. Come poco fa avevo preannunciato lo ritiriamo.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 19. Ne do lettura:

« Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le regioni definiscono con legge gli organi e gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la partecipazione delle associazioni più rappresentative degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei rivenditori, nonché la consultazione delle altre categorie e affini che ne facciano richiesta.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni ed i comprensori in tema di predisposizione dei piani di loca-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

lizzazione dei punti ottimali di vendita, si atterranno ai seguenti criteri;

a) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni;

b) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

c) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane, si dovrà tener conto anche delle condizioni di accesso.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità dei piani comunali predisposti sulla base delle norme fissate con legge regionale.

Qualora non esistano domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici cittadini titolari di altre autorizzazioni al commercio.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo, i titolari di rivendite in posti fissi dovranno affidare a titolari di altre licenze o ad altri cittadini la vendita anche porta a porta di quotidiani e periodici. Qualora non si sia adempiuto a tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione potranno provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare, nonché per le vendite ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

c) per la vendita di giornali quotidiani in alberghi o pensioni;

d) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

Accordi tra le categorie definiranno le modalità della vendita ambulante e automatica delle pubblicazioni non comprese nel comma precedente.

Le rivendite di giornali o riviste autorizzate ai sensi del presente articolo, possono curare il recapito a domicilio di giornali o periodici a clienti che ne facciano richiesta.

I titolari delle rivendite sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento, sostitutivo dell'intero articolo:

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

Al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, le regioni devono uniformarsi, nell'esercizio delle funzioni delegate di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 52, per la parte relativa alla vendita di giornali e di riviste, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai seguenti criteri.

Le regioni definiscono gli organi e gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta.

Le regioni, nella elaborazione di indirizzi per i comuni ed i comprensori in tema di predisposizione dei piani di lo-

calizzazione dei punti ottimali di vendita, si attengono ai seguenti criteri:

a) per i centri urbani, deve essere previsto il rilascio delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione, del numero delle famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso;

b) per le zone turistiche, può essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale;

c) per i punti di vendita nelle zone rurali, insulari e montane si deve tener conto in modo particolare delle condizioni di accesso.

L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari diretti. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento a terzi.

Il divieto di cui al comma precedente è sospeso per il periodo di un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni sono concesse con priorità ai terzi cui è stata affidata la rivendita.

Le autorizzazioni di rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici sono rilasciate dai comuni in conformità ai piani comunali predisposti sulla base dei criteri fissati dalle regioni.

Qualora non esistano domande per la gestione dei punti ottimali di vendita fissati nei piani predisposti a norma dei commi precedenti, i comuni possono autorizzare alla vendita di quotidiani e periodici i titolari di altre autorizzazioni al commercio.

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di impedimento temporaneo dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita anche porta a porta di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editoriali e di distribuzione possono provvedere direttamente.

Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pubblicazioni a contenuto particolare; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali o religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate dei giornali da esse editi;

b) per la vendita di pubblicazioni a contenuto particolare non distribuite nelle edicole;

c) per la vendita di giornali quotidiani e periodici in alberghi, pensioni, librerie ed esercizi della grande distribuzione;

d) per la consegna porta a porta curata dall'editore per le proprie pubblicazioni.

Le modalità della vendita ambulante e automatica delle pubblicazioni non comprese nel comma precedente sono definite con accordi tra le categorie.

Le rivendite di giornali o riviste autorizzate ai sensi del presente articolo possono curare il recapito a domicilio di giornali e periodici a clienti che ne facciano richiesta.

I titolari delle rivendite nonché le librerie e gli esercizi della grande distribuzione sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate.

19. 29.

L'onorevole relatore ha facoltà di illustrarlo, indicando anche quali emendamenti fra quelli che erano stati presentati in riferimento al precedente testo, siano stati assorbiti da questo nuovo testo.

MASTELLA, *Relatore*. Gli emendamenti presentati all'articolo 19 sono stati in larga misura assorbiti dal nuovo testo, soprattutto quelli a firma dei colleghi Napoli, Bassanini e Macciotta. Credo che la stessa cosa possa dirsi per quanto riguar-

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

da gli emendamenti presentati dal gruppo radicale e comunque un riscontro puntuale sarà possibile di volta in volta.

Vorrei ora illustrare brevemente lo spirito cui si ispira questo nuovo testo dell'articolo 19, contenente una serie di disposizioni che tendono a conseguire una maggiore diffusione e circolazione della stampa.

Si tratta, ovviamente, di un problema notevole, che risente da un lato, della necessità di garantire l'esigenza di una specializzazione degli addetti alle vendite; e dall'altro della necessità di garantire una maggiore articolazione dei punti di vendita, considerando la realtà sociale e geografica del nostro paese.

Queste due diverse esigenze sono state contemplate nel nuovo testo dell'articolo 19, che non liberalizza ad oltranza, ma tiene conto di ciò che esiste e apre nel contempo una serie di spiragli per la realizzazione di una rete molto più vasta di punti di vendita.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

Chiunque sia titolare di una qualsiasi autorizzazione commerciale di vendita al minuto può vendere giornali quotidiani e periodici.

19. 13. ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Al primo comma, dopo le parole: le regioni, aggiungere la seguente: ne.*

19. 17. ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Al primo comma, sostituire le parole da: assicurando nella promozione sino alla fine con le seguenti: entro 150 giorni dalla pubblicazione della presente legge. A tale scopo le amministrazioni possono consultare le categorie sindacali interessate nonché esperti in materia.*

19. 18.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Al secondo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per non meno di un trimestre.*

19. 19.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Al secondo comma, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

d) in ogni caso i piani debbono perseguire la triplicazione, entro due anni dalla data di pubblicazione della presente legge, dei punti di vendita esistenti alla data medesima ed entro tali limiti debbono includere fra i beneficiari delle nuove autorizzazioni i titolari di altre autorizzazioni al commercio che ne facciano richiesta.

19. 20.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

*Al quarto comma, sostituire le parole: cittadini titolari di altre autorizzazioni al commercio, con le seguenti: cittadini titolari di qualsiasi altra autorizzazione al commercio al minuto.*

19. 21.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Al quinto comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso è facoltà delle imprese editoriali e di distribuzione procedere alla distribuzione diretta.*

19. 22.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Al sesto comma, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , in circoli e sodalizi e in ogni comunità a qualsiasi titolo organizzata.*

19. 23.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Al sesto comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*e) per gli eventuali impianti di vendita automatica curata dall'editore o dal distributore.*

19. 24. ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO

EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Sopprimere il settimo comma.*

19. 25.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*All'ottavo comma, sopprimere le parole: a clienti che ne facciano richiesta.*

19. 26.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

Onorevole Melega, mantiene, dopo quanto ha detto il relatore, questi emendamenti ?

MELEGA. Vorrei a mia volta chiedere al relatore quali degli emendamenti presentati dal gruppo radicale siano recepiti dall'emendamento 19. 29 interamente sostitutivo dell'articolo 19.

Dico questo non per un eccesso di puntiglio, ma perché le motivazioni di questi emendamenti sono parte importante di quanto può essere utilizzato per interpretare il nuovo testo della Commissione.

Se quindi il relatore volesse dirci quali emendamenti presentati dal gruppo radicale considera assorbiti (in tutto, in parte o nello spirito) potrei poi a mia volta dire facilmente quali emendamenti ritiriamo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la procedura suggerita dall'onorevole Melega

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

è un po' fuori del comune, ma le sarei grata se, per l'economia dei nostri lavori, volesse dare una risposta alla domanda che le è stata rivolta.

MASTELLA, *Relatore*. Sono anch'io d'accordo sul fatto che si tratta di una procedura anomala e comunque risponderò anche io in maniera anomala, dicendo che lo spirito che pervade gli emendamenti del gruppo radicale è in gran parte accolto. Specificare poi nel dettaglio quanto in sostanza è avvenuto, credo possa farlo lo stesso onorevole Melega.

MELEGA. Non è che l'intervento del relatore abbia portato alcunché di nuovo nella discussione, comunque dichiaro di ritirare gli emendamenti presentati dal gruppo radicale, facendo notare che il primo dei nostri emendamenti (che in un certo senso li comprende un po' tutti) serve a dare il senso delle nostre proposte, che erano dirette a sciogliere una volta per tutte quello che è stato uno dei grossi nodi, dei grossi colli di bottiglia della diffusione della stampa in Italia, e cioè il numero molto limitato dei punti di vendita. La logica dei nostri emendamenti era di allargare il più possibile la rete di distribuzione e vendita, proponendo una diversa articolazione a questo fine: ritiro comunque gli emendamenti Roccella 19. 13, 19. 17, 19. 18, 19. 19, 19. 20, 19. 21, 19. 22, 19. 23, 19. 24, 19. 25 e 19. 26. In sede di dichiarazioni di voto preciseremo il nostro atteggiamento sulla proposta della Commissione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 19 con il seguente:*

La vendita al pubblico di quotidiani e periodici non è soggetta ad alcuna licenza od autorizzazione, ma soltanto alla iscrizione del titolare alla Camera di commercio, industria ed agricoltura competente per territorio.

La vendita al pubblico può avvenire in punti fissi, purché in locali od edicole i

quali abbiano tra loro distanza al suolo non inferiore ai duecento metri.

I titolari delle edicole esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge debbono provvedere, entro quindici giorni, all'iscrizione di cui al primo comma. Tali edicole non sono soggette al vincolo di cui al secondo comma del presente articolo.

Il titolare della rivendita fissa è obbligato a vendere qualsiasi quotidiano o periodico per il quale gli sia stata fatta richiesta di vendita, purché siano state rispettate le norme sulla registrazione della stampa periodica.

La vendita di quotidiani può avvenire anche mediante strillonaggio.

Sono vietati tutti gli accordi di natura privatistica, diretti a limitare i posti di vendita e distribuzione della stampa periodica, che siano in contrasto con i principi contenuti nel presente articolo.

I titolari della vendita dei quotidiani e periodici che non rispettano le norme contenute nel presente articolo sono puniti con l'immediato divieto della vendita e con l'ammenda di lire 500.000, accresciute di una cifra pari per ogni recidiva.

19. 12. BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE.

STERPA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STERPA. Aderendo alla formulazione proposta dalla Commissione ritiro questo emendamento precisando, perché rimanga agli atti, che volevamo la completa liberalizzazione dei punti di vendita. Ci rendiamo conto della difficoltà di raggiungere tale obiettivo e consideriamo la proposta della Commissione un passo avanti verso tale liberalizzazione.

Qualche perplessità ci sorge di fronte a norme, direi, che danno privilegi ai giornali di partito o di associazioni; comunque, nello spirito di favorire la più rapida approvazione di questa proposta di legge che ci fa lavorare da oltre un anno, ripeto che ritiro l'emendamento aderendo a quello della Commissione.

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

PRESIDENTE. Avverto che l'onorevole Battaglia ha ritirato i seguenti suoi emendamenti:

*Sopprimere il primo ed il secondo comma.*

19. 14. BATTAGLIA.

*Sopprimere il quarto, quinto e sesto comma.*

19. 15. BATTAGLIA.

*Al sesto comma, lettera c), aggiungere, in fine le parole: in rivendite di generi di monopolio, in librerie, in supermercati, in esercizi titolari di concessioni rilasciate dalla amministrazione delle ferrovie dello Stato per le stazioni.*

19. 16. BATTAGLIA.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire la parola: partecipazione con la seguente: consultazione.*

19. 1. BASSANINI, CAFIERO, MACCIOTTA, QUERCIOLO, CUMINETTI.

*Al primo comma, dopo le parole: organismi sindacali più rappresentative, aggiungere le seguenti: , a livello nazionale.*

19. 28. QUERCIOLO, MACCIOTTA, BASSANINI, CAFIERO, CUMINETTI.

*Al primo comma, sopprimere le parole: la consultazione.*

19. 27. NAPOLI, MACCIOTTA, BASSANINI, CAFIERO, QUERCIOLO.

*Al secondo comma, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché delle condizioni di accesso.*

19. 2. BASSANINI, CAFIERO, MACCIOTTA, QUERCIOLO, CUMINETTI.

*Al secondo comma, lettera c), sostituire la parola: anche con le seguenti: in modo particolare.*

19. 3. BASSANINI, CAFIERO, MACCIOTTA, QUERCIOLO, CUMINETTI.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

L'esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente può essere unicamente svolto dal titolare o dai suoi familiari diretti. È consentita la collaborazione di terzi, ma non l'affidamento a terzi.

19. 4. BASSANINI, CAFIERO, MACCIOTTA, QUERCIOLO, CUMINETTI.

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

I comuni, nel rilascio delle autorizzazioni, debbono accogliere con priorità le domande presentate dai familiari coadiutori dei titolari di rivendite che abbiano prestato la loro opera per almeno due anni, nonché dai lavoratori provenienti da aziende editrici o stampatrici, nei casi previsti dagli articoli 43 e seguenti.

19. 9. NAPOLI, SANESE, QUERCIOLO, MACCIOTTA, BASSANINI, CAFIERO.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: relative ad esercizi che, per l'ubicazione e le caratteristiche, costituiscono punti ottimali di vendita.*

'01 '61 NAPOLI, SANESE, QUERCIOLO, MACCIOTTA, BASSANINI, CAFIERO.

*Al sesto comma, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) per la vendita nelle sedi di partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pubblicazioni a contenuto particolare, nonché per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate di giornali da esse editi.

19. 5. BASSANINI, CAFIERO, MACCIOTTA, QUERCIOLO, CUMINETTI.

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

Al sesto comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) per la vendita, effettuata dal titolare di un'autorizzazione rilasciata a norma del terzo o del quarto comma, di quotidiani e periodici presso scuole, ospedali, mercati e luoghi simili situati nell'area di competenza della propria rivendita.

19. 11.

QUERCIOLI, BASSANINI, CAFIERO,  
MACCIOTTA, CUMINETTI, BA-  
GHINO.

Sostituire il settimo comma con il seguente:

Accordi tra le categorie definiscono le modalità di vendita ambulante e automatica delle pubblicazioni al di fuori dei casi previsti dai commi precedenti.

19. 6.

BASSANINI, CAFIERO, MACCIOTTA,  
QUERCIOLI, CUMINETTI.

Sostituire il nono comma con il seguente:

I titolari delle autorizzazioni comunali alla rivendita in posti fissi di giornali e periodici sono tenuti ad assicurare parità di trattamento tra le diverse testate.

19. 7.

BASSANINI, CAFIERO, MACCIOTTA,  
QUERCIOLI, CUMINETTI.

MACCIOTTA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACCIOTTA. Considero tutti questi nostri emendamenti assorbiti dalla proposta della Commissione e pertanto li ritiro, ad eccezione dell'ultima parte dell'emendamento Napoli 19. 9 dalle parole «nonché dai lavoratori provenienti» fino alla fine (intendo, le ultime tre righe). Si è ritenuto di riconsiderare l'argomento quando saranno trattati gli articoli 43 e seguenti.

PRESIDENTE. Qual è il parere dell'onorevole relatore?

MASTELLA, Relatore. Sono d'accordo: pensavo di illustrare tale argomento, quando si sarebbe passati alla trattazione dell'articolo nel suo complesso.

MAMMI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI. L'onorevole Macciotta converrà che il suo riferimento è alla sostanza della seconda parte dell'emendamento Napoli 19. 9: nel momento in cui tratteremo gli articoli 43 e seguenti, con le norme sui lavoratori del settore, terremo conto anche di questa ipotesi ma, dal punto di vista formale, non credo possa rimanere valida una parte del suo emendamento!

MACCIOTTA. Certo, pertanto ritiro anche la seconda parte dell'emendamento Napoli 19. 9.

PRESIDENTE. Questo è allora un emendamento a futura memoria!

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 19?

BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Concordo col testo presentato dall'onorevole relatore, a nome della Commissione. Approvando questo testo, rilevo che non si abbandona certamente il sistema della autorizzazione alla vendita dei giornali quotidiani e periodici nei punti fissi. Non era infatti possibile abbandonare questo sistema; in questo senso una liberalizzazione integrale ed immediata della vendita non poteva essere disposta nel momento dell'approvazione di questa legge. Però, come è stato rilevato, si stanno compiendo dei passi avanti verso la liberalizzazione della vendita; è esclusa infatti, dalla disciplina dell'autorizzazione, la vendita dei giornali periodici di cui ai punti a), b), c) e d) contenuti nell'emendamento 19. 29 della Commissione e si introduce una nuova disciplina nel rilascio delle licenze, da parte dei comuni, che favorisce certamente l'accrescimento dei punti di vendita,

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

specialmente nelle zone attualmente non ben servite.

In considerazione di ciò il Governo ribadisce il suo parere favorevole all'emendamento della Commissione 19. 29.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

SERVELLO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Vorrei rilevare che questo articolo dà luogo ad una serie di perplessità soprattutto per la parte esecutiva, in quanto si sono create delle sovrastrutture piuttosto farraginose. « Le regioni definiscono gli organi e gli indirizzi della programmazione, assicurando nella promozione dei piani la consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori », e via di seguito. Abbiamo poi le autorizzazioni di rivendita da parte dei comuni che devono, nella loro competenza, consultare le associazioni sindacali, quelle di categoria editoriale, eccetera. Infine abbiamo, per attuare l'articolo 19, l'articolo 20 che, sia pure con una definizione impropria di norma transitoria, stabilisce la composizione di una commissione che esprime pareri; di tale commissione fanno parte un rappresentante della regione, due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei rivenditori, un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa a livello locale, eccetera. Questo edificio rappresentativo e partecipativo delle categorie mi sembra troppo grande; tali categorie, guarda caso, sono tre. Questo articolo è stato infatti redatto ad arte perché si parla di due rappresentanti a livello nazionale ed uno a livello locale, ora visto che la triplice è composta da tre sindacati si tratta, ancora una volta, di un irrigidimento della « rappresentatività » in un settore abbastanza delicato come questo che risulta imperniato sulle tre maggiori confederazioni.

Ci si lamenta poi della crisi di credibilità dei sindacati, ma noi, completamen-

te ignari di tutto questo, continuiamo a legiferare con un metodo — a mio avviso piuttosto fazioso ed indifferente ai problemi che nella società emergono — che non può essere ignorato; esso è pertanto estraneo alla realtà sociale in continuo mutamento.

Mantengo perciò le mie perplessità e ripeto la mia non contrarietà alla sostanza dell'articolo, bensì alla sua formulazione, specialmente per quanto attiene a questo tipo di specificazione della rappresentatività. Si poteva adottare una formulazione più generica in modo che le regioni potessero provvedere *in loco* quali erano le rappresentanze più rilevanti dal punto di vista della distribuzione: questo non è stato fatto per cui mi permetto di annunciare la nostra astensione dal voto su questo articolo.

MELEGA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Il gruppo radicale voterà contro la formulazione di questo articolo perché ci pare che esemplifichi in maniera nettissima la forma estremamente macchinosa che si sta dando a certe intenzioni che, espresse in un certo senso da tutti i partecipanti ai lavori della Commissione, trovano poi una formulazione tale da rendere la legge stessa un gineprajo inestricabile. La preoccupazione, che in sé può anche essere legittima, di far fronte ad una casistica estremamente complessa e minuta quale quella dell'articolo 19, a nostro avviso, va sì nel senso indicato (e che anche noi vogliamo) della liberalizzazione dei punti di vendita, ma sottopone tale liberalizzazione ad una serie di vincoli, che, in primo luogo minacciano di rendere la disciplina di vendita dei quotidiani e dei periodici diversa da regione a regione o addirittura, all'interno stesso delle regioni, da provincia a provincia e da comune a comune; in secondo luogo portano con l'articolo 20, che è complementare a questo articolo 19, alla creazione di commissioni che più pletori-

che ed assurde di quella contemplata dall'articolo 20 non si potrebbe dare.

Non a caso avevo chiesto al collega Mastella di sapermi significare quali fossero gli emendamenti radicali che venivano secondo lui accolti dalla Commissione, almeno nello spirito: gli avrei contestato esattamente quanto gli sto contestando ora in sede di dichiarazione di voto. Non è così, colleghi della maggioranza, che fate un buon servizio ai principi che voi stessi dichiarate di voler mettere all'interno di questa proposta di legge. Se si fosse voluto veramente liberalizzare la vendita, come penso sia intenzione unanime, la formulazione dell'emendamento globale del gruppo radicale (che avrebbe consentito a chiunque fosse stato titolare di una licenza di vendita di vendere anche quotidiani e periodici), sarebbe stata la cosa più semplice, meno complicata, più proficua e certamente non generatrice di alcun contenzioso come invece queste due norme, che voi vi apprestate a votare, saranno. Con questo ribadisco il voto contrario della mia parte.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 19. 29, interamente sostitutivo dell'articolo 19, accettato dal Governo.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 20. Ne do lettura:

« Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di cui al precedente articolo, le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci su parere conforme di una commissione costituita in ciascuna provincia, nominata dalla giunta regionale, e composta da:

a) un rappresentante della regione, che la presiede;

b) due esperti in materia rispettivamente di urbanistica e di traffico, designati dalla regione;

c) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei rivenditori;

d) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa dei distributori locali;

e) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa degli editori.

Con le leggi regionali di cui al precedente articolo sarà emanata la disciplina transitoria che resterà in vigore fino alla definizione dei piani comunali ».

La Commissione ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 20:

*Sostituire l'articolo 20 con il seguente:*

Sino all'attuazione della disciplina di cui all'articolo precedente le autorizzazioni dei posti di vendita di quotidiani e periodici sono rilasciate dai sindaci, sentita una commissione, istituita in ciascuna provincia, nominata dalla giunta regionale e composta da:

a) un rappresentante della regione, che la presiede;

b) tre esperti di urbanistica e di traffico, designati dalla regione;

c) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei rivenditori, a livello nazionale;

d) un rappresentante dell'organizzazione più rappresentativa dei distributori locali;

e) due rappresentanti dell'organizzazione più rappresentativa degli editori.

Le regioni emanano la disciplina transitoria che resta in vigore fino alla definizione dei piani comunali.

20. 9.

Il relatore, onorevole Mastella, ha facoltà di svolgerlo.

MASTELLA, *Relatore*. Si tratta di una norma transitoria che disciplina l'autoriz-

## VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

zazione dei posti di vendita e stabilisce anche la possibilità di addivenire alla distribuzione dei posti di vendita attraverso una autorizzazione rilasciata dai sindaci, sentita la commissione. Quest'ultima è rappresentativa delle forze che operano in questo settore, per cui si è ritenuto di stabilire in questo modo dei criteri equi e giusti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sopprimerlo.*

20. 3. BOZZI, STERPA, ZANONE.

*Sostituirlo con il seguente:*

In ogni istituto o scuola secondaria superiore è posta a disposizione di docenti e discenti un'aula per la lettura dei giornali quotidiani e dei periodici di cultura.

Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a dettare con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme particolari per la realizzazione di quanto stabilito al comma precedente. Con lo stesso decreto si provvede ad introdurre nell'orario delle lezioni, negli istituti e nelle scuole secondarie superiori, un'ora settimanale di lettura critica della stampa.

20. 5. BIONDI, BOZZI, STERPA, ZANONE.

STERPA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STERPA. Signor Presidente, ritiro sia l'emendamento 20. 3 che il 20. 5, che è stato fatto proprio dalla Commissione con l'articolo aggiuntivo 20. 01.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

L'autorizzazione alla rivendita in posti fissi di giornali quotidiani e periodici è rilasciata dal sindaco, in conformità dei

piani comunali e, in loro assenza, sentita una commissione composta da:

a) due rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative dei rivenditori;

b) un rappresentante della organizzazione più rappresentativa dei distributori locali;

c) due rappresentanti della organizzazione più rappresentativa degli editori.

20. 4. BATTAGLIA.

Poiché l'onorevole Battaglia non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere le parole da: su parere conforme sino alla fine.*

20. 6.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

*Al secondo comma, sostituire le parole: resterà in vigore fino alla, con le seguenti: fisserà i termini a breve entro i quali i comuni dovranno provvedere alla.*

20. 7.

ROCCELLA, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, AJELLO, BOATO, BONINO EMMA, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, FACCIO ADELE, GALLI MARIA LUISA, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO, BALDELLI.

L'onorevole Roccella, o altro firmatario, ha facoltà di svolgerli.

MELEGA. Signora Presidente, avevo già chiesto al relatore, data la complessità dei problemi sorgenti da questo articolo

lo 20, che viene identificato come norma transitoria, di posporre l'esame di questo articolo e di inserirlo fra quelle norme transitorie che vengono in calce alla proposta di legge. Se il relatore ritenesse di accogliere questo invito — a mio parere ovviamente molto opportuno, anche se non pretendo che la mia valutazione sia condivisa da altri — le nostre discussioni terminerebbero qui. Questa complicatissima formula transitoria, che porta inevitabilmente ad una regolamentazione diversa, provincia per provincia, a mio avviso merita veramente di essere esaminata nella parte finale della proposta di legge con l'insieme delle norme transitorie. Quindi rinnovo il mio invito al collega Mastella a spostare questo articolo fra le norme transitorie e mi auguro che altri colleghi si uniscano a me in questa richiesta.

BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. Anche noi avevamo avanzato questa richiesta al relatore e al presidente della Commissione, quindi ci associamo a quella fatta ufficialmente in aula dal collega Melega e diciamo anche che se non si vuole rinviare l'esame in sede di norme transitorie si dia luogo almeno ad una rimeditazione e soprattutto ad una semplificazione.

MAMMI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAMMI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, naturalmente non vi possono essere difficoltà ad esaminare una norma transitoria nell'ambito delle norme transitorie, perché ve ne saranno altre, e non con riferimento all'articolo che stabilisce la norma permanente. Vorrei però richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che si tratta di una norma la cui por-

tata è molto minore di quanto i colleghi pensino.

La *ratio* dell'articolo 19 è di far sì che le autorizzazioni per la vendita dei giornali e dei quotidiani siano rilasciate sulla base di piani che individuino la localizzazione dei punti ottimali di vendita. Questi piani debbono essere redatti con certi criteri secondo la densità della popolazione, secondo il numero delle famiglie, eccetera; questi piani richiederanno un certo tempo per essere varati, forse un tempo anche notevole, perché l'esperienza dei piani urbanistici e di quelli per le licenze di commercio dimostrano che nel nostro paese dal momento in cui si fa una legge al momento in cui sono approvati i piani passa un periodo di tempo anche notevole. Nel frattempo, se viene richiesta una autorizzazione per l'apertura di un'edicola, certamente non la si può negare perché il piano non è stato ancora approntato, ed allora si accompagna al sindaco, che rilascia l'autorizzazione, il parere di una commissione costituita con determinati criteri. Questa è la dimensione della norma transitoria: se vogliamo, possiamo discuterla alla fine, ma mi sembra che si tratti di un problema di dimensioni molto minori rispetto alle apparenze. Comunque, poiché mi sembra che i colleghi insistano per rinviare l'esame di questa norma, suggerirei di esaminare l'articolo aggiuntivo 20-bis, sul quale probabilmente non vi saranno obiezioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che l'articolo 20 sarà esaminato in sede di norme transitorie.

(Così rimane stabilito).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente articolo 20-bis:*

(*Diffusione di giornali nelle scuole*).

In ogni istituto o scuola secondaria superiore è posto a disposizione di docenti

e discenti un locale per la lettura dei giornali quotidiani e dei periodici di cultura.

Il ministro della pubblica istruzione è autorizzato a dettare con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme particolari per la realizzazione di quanto stabilito dal comma precedente.

20. 01.

Il relatore, onorevole Mastella, ha facoltà di svolgerlo.

MASTELLA, *Relatore*. Anche questo articolo aggiuntivo si illustra da solo, signor Presidente; ma, rispetto a quanto si è discusso precedentemente, vorrei dire che la mia impostazione è uguale a quella del presidente della Commissione Mammi, perché attualmente esiste una situazione di vacanza per quanto riguarda...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la pregherei di non entrare nella questione relativa all'articolo 20. Diversamente, sarebbe stato inutile averne rinviato la discussione.

MASTELLA, *Relatore*. Vorrei soltanto che fosse chiaro che la questione è rinviata, ma non accantonata del tutto.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 20. 01, la Commissione, proprio per venire incontro a questo spazio di maggiore diffusione, ha ritenuto opportuno che anche nell'ambito della scuola italiana, ed in modo particolare nella scuola secondaria superiore, venga posto a disposizione un locale per la lettura dei giornali quotidiani e periodici. Sarà il ministro della pubblica istruzione a dettare con proprio decreto, entro sei mesi, le norme volte a stabilire la realizzazione di quanto previsto dal comma precedente. Per altro, anche attualmente esiste un rapporto tra le regioni e la scuola. Molte regioni in Italia hanno già stabilito che alcuni giornali vengano letti in classe, facendo anche ricorso ad abbonamenti pagati dalle stesse regioni.

Si ritiene che una normativa più generale possa agevolare ed incrementare questa maggiore diffusione anche con il mezzo dei quotidiani e dei periodici nella scuola italiana.

MELEGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELEGA. Signor Presidente, io inviterei la Commissione a presentare un subemendamento che inserisca in questo articolo non solo l'imposizione alle scuole di avere un locale per la lettura di quotidiani e di periodici, ma anche l'imposizione di acquistare i quotidiani ed i periodici. Infatti, se c'è il locale, ma non vengono acquistati i quotidiani ed i periodici — e da questo articolo non compare nessun tipo di dettato in questo senso —, il locale può rimanere vuoto. Questo rilievo non è così insignificante come sembra, perché sappiamo che molto spesso si acquistano nelle scuole pochissimi quotidiani e periodici, e a volte si acquistano quotidiani e periodici di un solo colore politico o di una sola tendenza politica. Quindi, un dettato della legge che imponga anche una certa obiettività nello acquisto di quotidiani e di periodici, a mio avviso, va aggiunto a questo articolo, dato che si tratta della lettura di quotidiani e di periodici nelle scuole.

BAGHINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAGHINO. In un certo senso, l'onorevole Melega mi ha preceduto in quello che intendevo dire. Noi continuiamo a sfornare improvvisamente, da un giorno all'altro, degli articoli, e non viene permesso l'approfondimento del significato di determinate aggiunte. Questo è un inconveniente che continua e che io vorrei cessasse, perché un provvedimento di questo genere, soprattutto conoscendo le precedenti decisioni prese in merito da diverse

regioni, avrebbe bisogno di alcune precisazioni circa la garanzia dell'imparzialità e della possibilità di dare ai giovani la lettura di tutti i giornali, a prescindere da quella che può essere la scelta del Ministero o della scuola o della regione. In questo caso, altrimenti, si darebbe luogo ad un privilegio secondo il colore che domina in quella scuola o in quella regione o presso gli estensori ministeriali della circolare, dando un indirizzo preciso verso correnti e giornali che hanno già una ampia diffusione e che da questa legge traggono un grande beneficio per il rimborso-carta. Quindi, occorrerebbe almeno un inserimento di emendamenti che garantissero questa imparzialità.

Ecco perché io direi di trovare la formula subito, se si vuole arrivare oggi all'approvazione di questo articolo. Se, invece, per il lavoro che è stato fatto, per il dibattito che si è avuto, si ritiene sufficiente aver approvato due articoli, senza necessariamente dover arrivare alla votazione del terzo, avremo domani mattina la possibilità di andare speditamente avanti nell'esame degli altri articoli, occupandoci anche di questo.

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, qual è il parere della Commissione sulla richiesta formulata dagli onorevoli Melega e Baghino ?

**MASTELLA, Relatore.** La Commissione ritiene di lasciare inalterato il testo proposto.

**PRESIDENTE.** Il Governo ?

**BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Il Governo vede con favore qualsiasi iniziativa volta a diffondere nell'ambito scolastico la lettura di giornali, periodici e quotidiani, ma nutre qualche perplessità sulla idoneità della formula qui adottata — sia nel primo sia nel secondo comma — a rea-

lizzare lo scopo che la Commissione si propone di conseguire con l'articolo aggiuntivo in esame. In realtà le osservazioni che sono state fatte circa la mancanza di qualsiasi indicazione in ordine all'acquisto dei giornali da diffondere nelle scuole mi sembrano fondate.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, non vedo come, se non ascoltate il rappresentante del Governo, che vi sta rispondendo, possiate poi decidere.

**BRESSANI, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.** Mi sembra anche che vada stabilito qualche criterio volto a garantire che non vi siano discriminazioni nella diffusione della stampa nell'ambito scolastico. Non so — e questa è una perplessità che manifesto, signor Presidente — se, in ordine ai problemi che ho indicato, peraltro già sollevati dai colleghi che sono intervenuti, sia sufficiente far riferimento ad un decreto del ministro, così come stabilisce il secondo comma. Nutro delle riserve anche su questo secondo comma, perché mi sembra che esso autorizzi il ministro ad emanare un decreto in ordine all'attuazione della legge medesima. Non so se questa formulazione sia idonea. Mi permetterei di suggerire alla Commissione di limitarsi alla disposizione di cui al primo comma, sia pure con alcune precisazioni, rimettendosi invece agli strumenti amministrativi ordinari per quanto riguarda l'attuazione del disposto di legge, strumenti di cui già è fornito il ministro della pubblica istruzione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Mammì, mi sembra che il Governo abbia molte perplessità in ordine a questo articolo aggiuntivo.

**MAMMÌ, Presidente della Commissione.** Questo articolo aggiuntivo riprende un emendamento già presentato dagli onorevoli Biondi, Bozzi, Sterpa e Zanone. Lo

---

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

---

spirito dell'emendamento prima e dell'articolo aggiuntivo poi mi sembra abbastanza chiaro. Si tratta infatti di stabilire i presupposti per consentire la lettura dei giornali, quotidiani e periodici, negli istituti secondari superiori. Tuttavia perplessità in ordine alla formulazione di tale articolo aggiuntivo vengono molto autorevolmente anche dal Governo. La materia, pur se attiene all'oggetto della riforma, interferisce indubbiamente con le competenze di altri Ministeri ed altre Commissioni che della proposta di legge non si sono interessati e, quindi, sarebbe forse il caso di sospendere l'esame al fine di studiare formulazioni che fughino le perplessità manifestate.

PRESIDENTE. Mi pare che questa proposta dell'onorevole Mammi sia saggia. Se non vi sono obiezioni rinvio pertanto l'esame dell'articolo aggiuntivo in questione ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Avv. DARIO CASSANELLO

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. MANLIO ROSSI

---

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 18 NOVEMBRE 1980

---

---

*Stampa effettuata negli Stabilimenti  
Tipografici Carlo Colombo S. p. A.  
in Roma, Via Uffici del Vicario, 15*

---